

CAPITOLO I

La libertà di espressione e le sue origini

1.1 Cenni storici

La libertà di espressione rientra tra quei diritti fondamentali che, come ha affermato Norberto Bobbio, “appartengono o dovrebbero appartenere, a tutti gli uomini, o di cui ogni uomo non può essere spogliato”¹, nonostante non sia stato affatto semplice ottenerne la conquista nel corso della storia. È sufficiente volgere lo sguardo all’antichità per comprendere come il valore attribuito alla libertà di pensiero fosse profondamente diverso rispetto a come è concepito, ma soprattutto tutelato, ad oggi.

Se si considerano le *poleis* greche, la questione inerente all’affermazione dei diritti poteva già considerarsi aperta, in quanto esse garantivano ai cittadini unicamente le libertà politiche, ma non quelle individuali.

Successivamente con la *Magna Charta libertatum*, approvata nel 1215 da Giovanni Senza Terra, ci fu il riconoscimento di alcuni diritti umani, ma la limitazione del potere monarchico in essa stabilita, rimase circoscritta a favore di alcune categorie e non di tutti i cittadini².

A segnare un passo in avanti in merito all’affermazione di tali diritti fu il Rinascimento, che non solo si è caratterizzato per una maggior fiducia nei confronti della ragione umana, ma che ha anche posto le basi per lo sviluppo del pensiero laico, nonostante l’origine di tale libertà sia da rinvenire nel protestantesimo e nel calvinismo da cui, secondo Max Weber, ebbe origine il capitalismo.

¹ N. Bobbio, *L’età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, p. 8.

² I. Inglese, *Diritto di critica nei luoghi di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 2.

Difatti ad una corrente di pensiero secondo cui i movimenti protestanti avrebbero contribuito allo sviluppo dell'idea di una maggior libertà religiosa, e più in particolare di pensiero, se ne contrappone un'altra che non esitò a sottolineare quanto l'autoritarismo di stampo ecclesiastico e il rigore repressivo verso ogni forma di dissenso religioso non fosse estraneo al protestantesimo³.

Il giurista tedesco Jellinek si spinse ad affermare la derivazione della Dichiarazione francese dei diritti del 1789 dai *Bill of rights* attraverso una lettura del testo, ma in realtà le dichiarazioni in questione assumono posizioni diverse tra di loro, anche se possiedono un aspetto in comune, che è quello di garantire diritti che lo stato non deve creare, ma solo riconoscere e garantire.

Fondamentale è anche la Dichiarazione di indipendenza americana del 4 luglio 1776, nella quale è avvenuto il riconoscimento di alcuni diritti ritenuti inviolabili, tra cui la vita, la libertà e il perseguimento della felicità, ma anche la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 rappresenta “uno di quei momenti decisivi, almeno simbolicamente, che segnano la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra, e pertanto indicano la storia del genere umano”.⁴

Questa dichiarazione fu talmente rappresentativa di una nuova epoca che fu inserita come preambolo della Costituzione del 3 settembre 1791, all'interno della quale fu proclamato che “il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione”⁵.

Nel contesto dell'Assemblea nazionale, costituita il 17 giugno del 1789, i diritti in questione furono oggetto di dibattito, ed in particolar modo la

³ M. Firpo, *Il problema della tolleranza religiosa nell'età moderna*, Loescher, Torino, 1978, p. 297.

⁴ N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, p. 8.

⁵ I. Inglese, *Il diritto di critica nei luoghi di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 5.

libertà di espressione fu contemplata con svariate formulazioni in numerosi progetti attuativi dei diritti dell'uomo, tra cui merita di essere ricordato il testo presentato da Lafayette, in cui si afferma che ogni uomo nasce titolare di diritti inalienabili e imprescrittibili, tra cui rientra non solo la libertà di espressione, ma anche la libertà di poterla manifestare con qualsiasi mezzo.

Un accenno merita di essere rivolto anche al testo di Rabaut Saint-Etienne, che, riferendosi al documento come unico limite da imporre all'esercizio della libertà di espressione, sancisce il principio per cui “ad eccezione di ciò in cui egli potrebbe nuocere agli altri, la società non costringe alcun uomo nei suoi pensieri, nelle sue opinioni, nella sua religione, nei suoi discorsi, nei suoi scritti, nelle sue azioni”⁶.

Il dibattito giunse poi all'approvazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, nella quale meritano di essere considerati l'art. 10, secondo cui “nessuno deve essere molestato per le sue opinioni” e l'art. 11, che sancisce il principio per cui “la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo”.

I diritti dell'uomo costituiscono ad oggi il risultato di un processo evolutivo avvenuto all'interno della nostra cultura giuridica occidentale, per mezzo del quale si è gradualmente attenuata la primigenia natura individualistica e borghese dei diritti stessi, in quanto originariamente rivendicati sul presupposto della loro preesistenza al potere civile, a favore della libera iniziativa economica e della sfera personale del singolo contro l'ingerenza dello stato. Correlativamente i principi in questione hanno assunto nel corso del tempo una rilevanza sempre maggiore nella dimensione sociale e in quella della partecipazione politica, nonché come strumenti per migliorare le condizioni di vita dei gruppi sociali svantaggiati o discriminati⁷.

⁶ I. Inglese, *Il diritto di critica nei luoghi di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 6.

⁷ I. Inglese, *Il diritto di critica nei luoghi di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 86.

1.2 L'art. 21 Cost. e il suo bilanciamento con l'art. 41 Cost.

La libertà di espressione – che ellitticamente suole chiamarsi “libertà di pensiero” – viene definita dalla Corte Costituzionale, “pietra angolare dell'ordine democratico”⁸, in quanto un ordinamento non può funzionare democraticamente, in mancanza di una libera circolazione di idee politiche, sociali, religiose, sulla morale e sul costume⁹.

Nel nostro ordinamento la libertà di esprimere il proprio pensiero viene tutelata e garantita dall'art. 21 Cost. e rappresenta uno dei cardini del sistema repubblicano, ma prima di approfondire l'analisi del nostro testo costituzionale, appare inevitabile fare un passo indietro e notare le diverse modalità con le quali è stata concepita al tempo dello Statuto Albertino, considerato l'antenato della Costituzione repubblicana.

Nonostante la dottrina prevalente ritenga che la libertà di espressione abbia trovato riconoscimento sia nell'art. 26 dello Statuto, che disciplinava la libertà individuale, sia nell'art. 28, che si riferiva alla libertà di stampa¹⁰, appare maggiormente quest'ultimo l'aspetto su cui si è concentrato lo Statuto, tant'è che nella disposizione normativa sanciva che “la stampa è libera, ma una legge ne reprimerà gli abusi”, inserendo una riserva di legge nel secondo periodo dell'articolo.

Oltre a questa differenza a livello contenutistico, lo Statuto si differenzia dalla Costituzione per quanto attiene al sistema, in quanto il primo, configurandosi come una costituzione flessibile, rimetteva alle decisioni della maggioranza parlamentare “l'effettivo grado di tutela dei diritti così

⁸ Corte Cost. 17 aprile 1969, n. 84, in *www.giurcost.org*. Nel caso di specie la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 507 c.p. per la parte relativa all'ipotesi di propaganda poiché, rientrante nella tutela di cui all'art. 21 Cost., è ammessa, e quindi lecita, fino a quando non pregiudichi il metodo democratico.

⁹ P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna, 1984, p. 227.

¹⁰ I. Inglese, *Il diritto di critica nei luoghi di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 12.

solennemente proclamati”¹¹, con l’aggravante per cui, a quel tempo, i parlamentari rappresentavano la borghesia e tutto il resto della popolazione era esclusa dal processo decisionale, soccombendo alle decisioni altrui.

Lo Statuto Albertino si fondava su una concezione tale per cui era lo stato, e non il popolo, titolare della sovranità ed era anche l’unico ad avere il potere di concedere i diritti, dal momento che si trattava di autolimitazioni del potere sovrano, ovvero mere libertà negative in virtù delle quali il singolo poteva opporsi alle illegittime ingerenze dei poteri pubblici nella propria sfera individuale¹².

Ma le limitazioni delle libertà personali, ed in particolar modo la libertà di poter esprimere il proprio pensiero, hanno raggiunto l’apice con l’avvento del periodo fascista, che ha imposto una concezione limitativa dei diritti fondamentali, subordinando il loro esercizio all’esigenza del mantenimento del potere politico costituito di carattere autoritario. A differenza delle restrizioni subite nel periodo fascista, la nostra Costituzione ha comportato un radicale cambiamento in merito all’affermazione dei diritti dell’uomo, in quanto preesistenti rispetto alla stessa organizzazione statale, pur trovando all’interno della nostra carta costituzionale “la loro traduzione in posizioni giuridiche soggettive”¹³.

In alcune pronunce la Corte di Cassazione ha definito il diritto di manifestare il proprio pensiero, come una di quelle libertà “che meglio caratterizzano il regime vigente nello stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale”¹⁴ e, ancora, come “il più alto tra i diritti primari e

¹¹ P. Carretti, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 25.

¹² P. Carretti, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 26.

¹³ P. Carretti, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 90.

¹⁴ Corte Cost. 19 febbraio 1965, n. 9, in www.giurcost.org. Nel caso di specie, la Corte Cost., a seguito di una questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art 553 c.p., che sanziona pubblicamente chiunque inciti a pratiche contro la procreazione o ne fa propaganda, in relazione all’art. 21 Cost., afferma che il precetto costituzionale che può essere richiamato per

fondamentali sia pure, come tutti i diritti sanciti dalla Carta fondamentale, da doversi contemperare con le esigenze di una tollerabile convivenza”¹⁵. La libertà di poter esprimere le proprie opinioni si mostra pienamente compatibile con la forma repubblicana del nostro ordinamento, in quanto risulta indispensabile per lo sviluppo della personalità dei cittadini e della loro crescita culturale e a tal proposito, merita di essere considerato in modo più specifico il primo comma dell’art. 21 Cost., che recita “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”, costituendo una garanzia non soltanto per il diritto di esprimere ciò che si pensa, ma anche per la possibilità di utilizzare qualsiasi mezzo nell’esercizio di tale libertà.

Tale norma oltre a contenere una “libertà negativa”, ponendosi come una garanzia del singolo contro ogni indebita ingerenza e intervento repressivo e incontrando come unica limitazione il riconoscimento dello stesso diritto altrui, contempla anche una “libertà positiva” che presenta come finalità quella di garantire non soltanto la manifestazione della propria personalità all’interno della società, ma anche la partecipazione attiva del singolo al buon funzionamento del regime democratico.

L’articolo in esame si differenzia rispetto all’art. 15 della nostra Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza, poiché garantisce sia la comunicazione con uno specifico destinatario, sia la possibilità di comunicare le proprie idee a una cerchia indeterminata di destinatari.

Come è tutelata la libertà di parola, al contempo, viene riconosciuta anche la libertà di tacere, ovvero “il diritto a mantenere segrete le proprie

giustificare la norma impugnata sia insito nello stesso art. 21, che pone come limite il buon costume.

¹⁵ Corte Cost. 8 luglio 1971, n. 168, www.giurcost.org. Nel caso di specie, la Corte Cost. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 650 c.p., sollevata limitatamente all’inciso “ordine pubblico” in riferimento all’art. 21 Cost., ove il giudice si attenga all’ermeneutica imposta dalla lettera della norma.

opinioni e conoscenze”¹⁶ che, per quanto concerne il rapporto di lavoro, è garantito dall’art. 8, L. 20 maggio 1970, n.300, che pone il divieto di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale.

Ancora nel confronto con altri articoli e libertà costituzionali, da prendere in considerazione è la libertà di espressione riconosciuta in via privilegiata a parlamentari e consiglieri regionali *ex* articoli 68 e 122 Cost.: risulta insindacabile nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni, nonché per i giudici costituzionali stessi, poiché in tale sede si pone la questione sui limiti del controllo da parte della Corte Costituzionale sulle delibere parlamentari di insindacabilità e, quindi, su quali siano i confini delle prerogative riconosciute in relazione all’esercizio dell’attività giurisdizionale¹⁷.

La libertà in oggetto può entrare in conflitto con altri interessi costituzionalmente garantiti e, in tal caso, si rende necessario il contemperamento, affidato sia al legislatore che alla Corte Costituzionale, finalizzato a stabilire quale tra gli interessi in gioco debba ritenersi prevalente, in quanto risulta assente un criterio di gerarchia tra i valori stessi ricavabile dalla Costituzione.

Questione centrale risulta, pertanto, comprendere entro quali limiti il lavoratore possa esprimere liberamente il proprio pensiero, in quanto nonostante l’ampiezza della tutela apprestata dall’art. 1 dello Statuto, è necessario ricordare che la libertà in questione si manifesta all’interno dei luoghi di lavoro, richiedendo necessariamente un contemperamento tra diversi interessi, tra i quali rientra anche quello del datore di lavoro.

¹⁶ P. Barile, *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna, 1984, p. 231.

¹⁷ A. Morrone, *Il diritto costituzionale nella giurisprudenza costituzionale e nelle fonti*, Cedam, Padova, 2006, p. 351.

Un primo limite di carattere generale si ricava direttamente dalla lettera dell'articolo in oggetto, poiché impone il rispetto della Costituzione e delle previsioni statutarie e, in particolare, tale libertà deve essere temperata con l'art. 41 della Costituzione, che garantisce la libertà di iniziativa economica privata. Essendo necessario il bilanciamento con quest'ultimo interesse costituzionalmente protetto, la libertà di espressione incontra una limitazione nel normale svolgimento dell'attività lavorativa, non potendo comportare un pregiudizio e sacrificio dell'adempimento dei doveri richiesti dalla prestazione lavorativa.

Bisogna, quindi, garantire la coesistenza tra il diritto del datore allo svolgimento della prestazione lavorativa e il diritto del lavoratore a manifestare parte della sua personalità all'interno dell'azienda, dal momento che si ricava direttamente dall'art. 1 dello Statuto, come principio cardine, l'impossibilità di sacrificare interessi contrapposti che siano allo stesso modo meritevoli di tutela.

Oltre a tale limitazione, se ne aggiunge un'altra attinente ad un aspetto che riguarda più nello specifico il prestatore di lavoro, il quale ha l'obbligo di svolgere l'attività lavorativa senza che il pensiero espresso pregiudichi lo svolgimento della propria prestazione, nell'esercizio della quale sono inclusi anche gli obblighi secondari provenienti dal rapporto di lavoro.

Si è a lungo discusso sulla possibilità di configurare in capo al datore l'obbligo di organizzare il lavoro in modo tale da consentire l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero: se la formulazione più rigorosa è stata respinta¹⁸, si è però giunti a ritenere che la norma implichi "un'organizzazione dell'iniziativa economica in forma d'impresa tale da non impedire un'attività di pensiero e di espressione del medesimo su

¹⁸ G. Giugni, *Lo Statuto dei lavoratori. Commentario*, Giuffrè, Milano, 1979, pp. 6-7.

materie che definiscono la personalità del lavoratore in quanto uomo e cittadino (*ex art. 41, comma 2, Cost.*)”¹⁹ .

Si considerano, a tal proposito, rilevanti il luogo e il tempo nei quali tale manifestazione viene espressa e poiché la critica in questione avviene all'interno dell'azienda può indurre a considerarla, a seconda della circostanza, antigiuridica o meno, in quanto il lavoratore, facendo parte dell'organizzazione, può avere una maggior voce in capitolo, rispetto al cittadino comune. Ma allo stesso tempo il fatto di essere vincolato dal contratto di lavoro può comportare una compressione della libertà di parola, considerando però che importante è ancora una volta l'entità e l'oggetto di tali limitazioni.

Ne discende che il dipendente è tenuto prima di tutto a rispettare i “propri obblighi primari e secondari derivanti dal rapporto di lavoro” ²⁰, poiché seppur la norma in esame non contenga un espresso riferimento al limite del normale svolgimento del rapporto di lavoro, sarebbe irragionevole sostenere la legittimità di una libertà di espressione che si espliciti secondo una modalità incompatibile con l'organizzazione del lavoro.

Va sottolineato come le norme costituzionali esplichino senza dubbio la loro validità ed efficacia anche nell'ambiente di lavoro e tale aspetto è evidenziato anche dal fatto che la stessa Costituzione sembri riservare un ruolo di preminenza ai valori di tutela della persona rispetto a quelli a connotazione più strettamente economica.

¹⁹ U. Romagnoli, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, in A. Scialoja - B. Branca (a cura di), *Commentario del Codice civile*, Zanichelli - Soc. ed. Il Foro italiano, Bologna – Roma, 2009, pp. 7-8.

²⁰ E. Costanzo, *Statuto dei lavoratori. Commento sistematico alla legge 20 maggio 1970 n.300*, Giuffrè, Milano, 1972, p. 29.

1.3 L' art. 1, L. n. 300/1970

La fondamentale libertà di espressione, oggetto di tutela per ogni cittadino, acquisisce una sua specificità nell'ambito del rapporto di lavoro e proprio la sua collocazione strategica quale *incipit* dello Statuto dei lavoratori si rivela lo specchio di una precisa scelta valoriale attuata dal legislatore, indirizzata a potenziare nei luoghi di lavoro un diritto che già gode di altra copertura costituzionale attraverso l'art. 21 Cost.²¹

La disposizione, da un punto di vista storico, risulta apparentemente scontata, in quanto pone un preciso limite ai poteri del datore di lavoro anche nei locali che sono nella sua disponibilità, allo scopo di garantire la libera realizzazione della personalità del lavoratore nel contesto aziendale. In assenza di tale disposizione inderogabile di legge si è discusso della facoltà dell'imprenditore di consentire l'accesso in azienda ai lavoratori che intendessero manifestare opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa nelle pause di lavoro; viceversa l'ordinamento giuridico, attraverso tale disposizione di natura precettiva, mira a riequilibrare la dialettica tra libero esercizio del potere privato di impresa e diritto ad esprimere opinioni anche di segno contrario all'interesse dell'imprenditore, non ritenendo ammissibile una compressione smisurata del pensiero del prestatore di lavoro considerate le condizioni di supremazia datoriale.

In questo senso l'art. 1 costituisce il primo tassello del complesso quadro di interventi sull'organizzazione del lavoro volti a tutelare la libertà e le esigenze del lavoratore e, corrispondentemente, ad attuare il principio di autorità che si concretizza nel potere gerarchico del capo dell'impresa²².

²¹ D. Comandè, Sub art. 1, in R. De Luca Tamajo - O. Mazzotta (a cura di), *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Cedam, Padova, 2018, p. 2093.

²² D. Comandè, Sub art. 1, in R. De Luca Tamajo - O. Mazzotta (a cura di), *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Cedam, Padova, 2018, p. 2093.

Se la libertà di manifestazione del pensiero tutela la persona in quanto tale, la questione non è di così semplice soluzione nel momento in cui il soggetto si esprima in quanto lavoratore e, anzi, diventa ancor più delicata quando si tratta di un lavoratore subordinato che, alla luce dell'articolo 2094 del Codice civile, è inserito in un'impresa, all'interno della quale è chiamato a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

A disciplinare tale aspetto è in primo luogo lo Statuto dei Lavoratori, che a partire dalle prime disposizioni, riprendendo il contenuto delle norme costituzionali e garantendo l'applicazione di tale libertà nei contesti lavorativi, impone al datore di assicurare il rispetto della dignità e libertà al lavoratore inserito all'interno dell'organizzazione aziendale.

Giova ricordare che il compito primario dello Statuto è quello di garantire l'esercizio dei diritti fondamentali al lavoratore anche nel momento in cui esercita la prestazione lavorativa e tale garanzia si ricava, in particolar modo, attraverso gli articoli 1, 4, 5, 6 e 8 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, che forniscono una tutela al lavoratore, in modo tale da riequilibrare gli assetti di potere tra le parti.

In sede di discussione parlamentare l'elaborazione del primo articolo dello Statuto dei lavoratori si rivelò particolarmente tormentata e controversa, non tanto sull'importanza di tale principio, quanto piuttosto sulla necessità in termini di opportunità politica, di una formulazione in qualche modo delimitante limiti e modalità della manifestazione del pensiero da parte dei dipendenti nelle unità di lavoro²³.

L'affermazione di tale diritto nei luoghi di lavoro comporta che il prestatore di lavoro debba essere trattato come un uomo libero, da rispettare in tutta la sua personalità, senza mortificazioni e mutilazioni illiberali, in modo tale da concedere a coloro che eseguono attività nelle

²³ G. Pera, *Sub art. 1*, in C. Assanti - G. Pera (a cura di), *Commento allo statuto dei diritti del lavoratore*, Cedam, Padova, 1972, pp. 3-7.